

Sent. 2028/11
Cron. 360/11

R. G. N. 46734/2008

Tribunale Onorario di Roma
Giudice Unico - dott.ssa Luisa De Renzis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Dott.ssa Luisa De Renzis, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46734/2008 del Ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2008 e vertente

TRA

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei
Commissari Straordinari nonché legali rappresentanti avv. Lucio Francario, avv. Luigi
Farenga e avv. Attilio Zimatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n.
43, presso lo studio dell'avv. Massimo Nuzzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta
procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND G.M.B.H., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Rustichelli, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Antonello da Messina n. 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Fucci, giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione.

CONVENUTO

1
✓

OGGETTO: azione revocatoria ex art.67 l. f.

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 18/6/2008, la Cirio Del Monte Italia s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la Duales System Deutschland G.m.b.h., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire dichiarare l'inefficacia e la revoca - ai sensi degli artt. 49, d.lgs. n. 270/1999 e 67, secondo comma, legge fallimentare - dei pagamenti effettuati in favore della medesima società nell'anno antecedente alla sentenza dichiarativa del proprio stato di insolvenza, per un importo complessivo di € 56.817,13, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

A fondamento della pretesa la parte attrice ha dedotto che i pagamenti in parola, tutti risalenti all'ottobre del 2002 (cfr. doc. n. 4 e 5 allegati alla citazione), costituiscono atti revocabili ai sensi della normativa predetta. Al fine di provare la consapevolezza, in capo alla convenuta, dello stato d'insolvenza della Cirio, l'amministrazione straordinaria ha dedotto che sin dai primi mesi del 2002 i quotidiani nazionali di maggiore tiratura hanno pubblicato notizie sulla situazione del Gruppo che non potevano non destare allarme nell'opinione pubblica. Nelle difese di parte attrice si fa riferimento anche a una pluralità di azioni giudiziarie, conservative ed esecutive, da cui dovrebbe evincersi che la crisi della società nel 2002 era ormai concretamente percepibile dal ceto dei creditori commerciali. La *scientia decoctionis* sarebbe dimostrata, inoltre, dai bilanci depositati in atti, relativi agli anni 2001 e 2002, che già alla chiusura del 31/12/2001 evidenziavano l'esistenza di debiti assai rilevanti nei confronti di fornitori e istituti di credito. A sostegno delle proprie argomentazioni parte attrice ha prodotto, infine, copiosa rassegna stampa, apparsa tra il 2002 e il 2003 su diversi quotidiani, in cui si rappresenta il disastro finanziario dell'intera catena di controllo della Cirio, culminato nel novembre del 2002 con il mancato rimborso di un prestito obbligazionario da parte di una società del Gruppo (c.d. *default*).

Con comparsa depositata il 2/1/2009 la Duales System Deutschland G.m.b.H. (d'ora in poi Duales System) si è costituita in giudizio eccependo l'improponibilità della domanda in base al diritto tedesco, asseritamente applicabile ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE)

29/5/2000 n. 1346/2000 (Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza).

La convenuta osserva, in particolare, che l'art. 130 della Legge Fallimentare vigente in Germania consente la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori a condizione che gli stessi siano stati posti in essere nei tre mesi anteriori all'apertura della procedura concorsuale e che il loro beneficiario conoscesse lo stato di insolvenza della controparte, presupposti ritenuti entrambi insussistenti nel caso di specie. Secondo la Duales System, in ogni caso, la mancanza di prova sul requisito della *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens* renderebbe infondata la domanda anche laddove dovesse applicarsi la legge fallimentare italiana, considerato che "[...] da strumenti di pubblicità, quali i bollettini ufficiali dei protesti cambiari, i registri di cancelleria, la trascrizione delle espropriazioni immobiliari nei pubblici registri, notizie contenute in articoli di giornale non discende né un effetto di pubblicità-notizia legale, né soprattutto di effettiva cognizione"; e che comunque i bilanci Cirio relativi agli anni 2001 e 2002, al pari degli atti giudiziari e degli articoli di giornale depositati, "[...] non possono costituire prova della reale conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta" né "della mera conoscibilità, se si ha riguardo al fatto che la Duales System è società straniera, con sede in Germania"(cfr. pag. 5 e ss della comparsa).

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'amministrazione straordinaria non può essere accolta.

Sulla legge applicabile al contratto di utilizzo del marchio "Der Grüne Punkt" del 16 gennaio 1996 intercorso tra la convenuta Duales System ed il gruppo Cirio:

Il contratto oggetto della presente controversia rientra nei canoni di validità ed efficacia stabiliti dalla normativa comunitaria laddove, al punto n. 14, stabilisce l'osservanza della legge tedesca.

Invero, sulla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali nell'ambito dell'Unione Europea, la Convenzione di Roma del 1980 dettava delle regole valide a livello europeo al fine di evitare e prevenire il cosiddetto *forum shopping* e, all'art. 3, prevedeva la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al rapporto.

Tali regole risultavano direttamente applicabili per dirimere i conflitti su quale fosse la

2

legge nazionale applicabile nel settore dei contratti.

L'introduzione del regolamento CE del 17 giugno 2008, n. 593 (regolamento entrato in vigore il 17 dicembre 2009) ha trasformato in regole rigide le norme flessibili della Convenzione di Roma del 1980.

Ne consegue che nel caso di specie, trattandosi di un contratto con evidenti elementi di internazionalità, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) si applica inderogabilmente la Convenzione di Roma ed il successivo Regolamento n. 593;

Sulla inapplicabilità del diritto italiano (*lex concursus*) a favore del diritto tedesco (*lex contractus*) in ossequio al disposto dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1346 del 20 maggio 2000:

Sul punto va premesso che non si è rinvenuta alcuna pronuncia - né di merito né di legittimità - volta a disciplinare i casi di inapplicabilità del diritto italiano in osservanza dell'art. 13 Regolamento CE n. 1346 del 20.5.2000.

L'assenza di precedenti in materia induce questo giudice, nella soluzione del caso in esame, a fare rigorosa applicazione dei principi di diritto enucleabili dalla normativa comunitaria di riferimento (prevalente sulla legge interna) e dalla normativa in tema di diritto internazionale privato sopra menzionata.

Sulla base di siffatta normativa, il principio per cui le procedure di insolvenza di rilevanza comunitaria sono assoggettate alla *lex loci concursus*, sancito dall'art. 4, par. 1 del Reg. (CE) n. 1346/2000 in via generalizzata e dall'art. 4, par. 2, lett. m) avuto riguardo alle azioni dirette a ottenere l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, subisce una significativa deroga ad opera dell'art. 13 dello stesso Regolamento.

L'art. 13 stabilisce l'inapplicabilità del citato art. 4, par. 2, lett. m) quando il beneficiario dell'atto provi che quest'ultimo è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura e che tale legge non ne consente l'impugnazione con alcun mezzo.

In tali ipotesi normative non si applica la legge che vige nello stato in cui si è aperta la procedura di insolvenza né tanto meno si determina uno spostamento di giurisdizione nei confronti del paese straniero che regola il compimento dell'atto.

Si può ipotizzare che il legislatore comunitario abbia introdotto una ipotesi di esenzione

dall'azione revocatoria proprio per effetto dell'introduzione dell'art. 13 Regolamento CE n. 1346 del 20.5.2000.

Tale regolamento - considerata la sua portata generale nonché la sua natura normativa a livello comunitario - è direttamente applicabile negli stati membri ed ha efficacia vincolante in quanto il giudice nazionale è tenuto ad applicarlo con prevalenza sulla legge interna.

Né si può sostenere che tali norme siano inapplicabili alle fattispecie di tipo revocatorio.

Sul punto, la Corte di Giustizia (cfr. C. Giust. CE 12 febbraio 2009, n. 339/07) ha preso posizione ritenendo applicabile la normativa anche alle azioni revocatorie.

In conclusione, si tratta di stabilire in concreto quali presupposti debbano sussistere perché il giudice dello Stato di apertura della procedura sia tenuto ad applicare le regole previste dal diritto straniero in luogo di quello nazionale;

Sulla sussistenza in concreto dei presupposti previsti dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1346 del 20.5.2000

Orbene, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 13, ai fini dell'operatività della deroga occorre che il convenuto in revocatoria dimostri, da un lato, che l'atto impugnato sia disciplinato da una legge sostanziale di uno Stato membro diverso da quello in cui si è aperta la procedura e, dall'altro, che secondo le disposizioni sugli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori contenute nella legge di tale Stato l'azione in concreto esercitata sia inammissibile o improcedibile, ovvero la pretesa che in essa si fa valere si riveli infondata nel merito.

Ad avviso di questo giudice la Duales System ha integralmente assolto a siffatto onere probatorio.

È pacifico, da questo punto di vista ove si passi ad esaminare il contenuto del contratto, che le parti abbiano espressamente assoggettato il predetto negozio alla legge sostanziale tedesca (cfr. punto n. 14 del contratto stipulato tra le parti).

Del pari, è accertato che la società convenuta abbia sede legale e operativa in Germania (Duales System Deutschland G.m.b.h. con sede in (D) Koeln, Frankfurter St., 720-726) e che la prestazione caratteristica del contratto stipulato con la Cirio del Monte Italia s.p.a. (ovvero lo smaltimento degli imballaggi utilizzati per l'importazione dall'Italia di prodotti alimentari) sia stata eseguita in quello Stato.

La società in oggetto, come si è accertato nel presente giudizio, è una delle società tedesche

che si occupano dello smaltimento degli imballaggi delle merci commercializzate in tale paese.

La normativa dello stato tedesco prescrive infatti, in materia di riciclo degli imballaggi delle merci, che le imprese che intendano esportare e commercializzare in Germania prodotti o merci, debbano occuparsi a proprie spese del riciclaggio degli imballi nel rispetto della normativa vigente ovvero utilizzare, a tali fini, società (quali la società convenuta) che si occupano, dietro pagamento di un corrispettivo, di effettuare le necessarie operazioni di smaltimento con concessione alle imprese contraenti del marchio *Der Grüne Punkt*, da apporre sugli imballaggi medesimi.

La Cirio, a mezzo della Cirio International BV, con sede in Lugano, proprio ai fini sopra indicati, stipulò con la Duales System il contratto del 16.1.1996 (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta).

La volontà dei contraenti di sottoporre il regolamento contrattuale alla legge tedesca, dunque, lungi dal costituire un mero espediente per impedire l'applicazione della normativa italiana (art. 3, l. 18/12/1984 n. 975), rappresenta una scelta effettiva e consapevole ad opera delle parti, dettata dalle reali esigenze del commercio internazionale generate dalla evidente necessità di accordare l'esportazione ed il commercio dei prodotti Cirio in Germania con il rispetto delle normative tedesche sugli imballaggi;

Sulla improponibilità della domanda dell'attore con riferimento alla legge fallimentare tedesca:

L'ammissibilità e la fondatezza della domanda di revoca avanzata dall'amministrazione straordinaria deve essere valutata alla luce della legge Fallimentare tedesca.

Come anticipato, l'art. 130 della *Insolvenzordnung* subordina la proponibilità dell'azione alla circostanza che gli atti dei quali si chiede la dichiarazione di inefficacia siano stati compiuti nel trimestre antecedente all'apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di cui ci si occupa, la sentenza con la quale è stata dichiarata l'insolvenza della Cirio Del Monte Italia s.p.a. - equivalente alla sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - risale al 7 agosto del 2003.

Secondo la menzionata normativa tedesca il c.d. periodo sospetto, dunque, si è protratto dal 7 maggio 2003 al 7 agosto 2003.

I pagamenti di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia sono stati effettuati, invece,

6
↓

tutti nel mese di ottobre del 2002 e, di conseguenza, non si ravvisa il presupposto oggettivo temporale necessario a consentirne la revoca.

Si rende superflua, pertanto, ogni considerazione in ordine al possesso, in capo alla Dueles System, della consapevolezza dello stato di insolvenza nel quale versava il Gruppo Cirio *allorché sono stati effettuati i pagamenti contestati.*

La domanda azionata dalla Cirio va dunque respinta dovendosi nel caso in esame applicare il disposto della legge nazionale tedesca (art. 130 *Insolvenzordnung*), che esclude dall'azione revocatoria tutti gli atti compiuti oltre i tre mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.

La complessità della materia, caratterizzata dall'assenza di precedenti giurisprudenziali, unitamente alla non manifesta infondatezza delle argomentazioni addotte dall'amministrazione straordinaria, rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Cirio Del Monte Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, così provvede:

Visto l'art. 13 Regolamento Ce del 29 maggio 2000 n. 1346 direttamente applicabile nello stato Italiano con prevalenza sulla normativa di diritto interno;

- Accerta che il contratto del 16.1.1996, stipulato Tra Duale System Deutschland g.m.b.h. e la Cirio Del Monte Italia s.p.a., è contratto con elementi di internazionalità ed è soggetto alla legge fallimentare tedesca per volontà delle parti contraenti;
- Dichiarà l'improponibilità della domanda di parte attrice, dovendosi applicare al contratto in esame la legge fallimentare tedesca e segnatamente l'art. 130 *Insolvenzordnung*, che esclude dall'azione revocatoria tutti gli atti compiuti oltre i tre mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 25/1/2011

IL GIUDICE

(Luisa De Renzis)
Luisa De Renzis

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma il 25/1/11



IL CANCELLIERE
Maria Antonietta Pastore

IL CANCELLIERE CI
Maria Antonietta Pastore